

CITTÀ DI TORINO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 98 del 17 febbraio 2009

rettificata con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE cronologico n. 105 del 19 febbraio 2009

OGGETTO: Variante parziale n.180 al P.R.G. Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. “Ambito 16.29 Portone”. Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia privata – Settore Trasformazioni Convenzionate, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante la Zona Urbana di Trasformazione “Ambito 16.29 Portone”, disciplinata dagli artt. 7-15 e dalla relativa scheda normativa delle N.U.E.A. di P.R.G.

Il PRG vigente attribuisce all’ambito un mix funzionale così articolato:

- Residenza (max 70%);
- ASPI (max 20%);
- Attività Terziarie (min 10%).

La Variante in oggetto:

- prevede l’integrazione delle destinazioni d’uso consentite nell’ambito, inserendo, tra le destinazioni ammissibili, la destinazione d’uso “attività ricettive”, compresa nella percentuale attribuita alle attività terziarie (10 % SLP); di conseguenza, il mix funzionale attribuito all’ambito diviene:
 - Residenza (max 70%);
 - ASPI (max 20%);
 - Attività Terziarie e/o attività ricettive (min 10%).
- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi rispetto a quanto già previsto dallo strumento urbanistico vigente;
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non interessa aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di

protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

La Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

Pertanto, è stata prospettata l’esclusione dalla procedura di V.A.S..

Con nota, prot. 18381 del 27 novembre 2008, di questo Settore, è stata inviata all’Organo Tecnico Comunale V.I.A., all’ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all’ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, il progetto di variante in oggetto per eventuali osservazioni alla prospettata esclusione dalla procedura di V.A.S..

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 842305/LB6 del 4 dicembre 2008 (prot. Divisione Ambiente 19426 del 12/12/2008), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante a procedura di VAS.

La Divisione Ambiente e Verde, Settore Gestione Verde, con nota prot. 251 del 1° dicembre 2008, ha espresso il proprio parere favorevole alla variante.

L’ARPA Piemonte, SC06.03 – Attività istituzionali di produzione dell’ Area Metropolitana Torinese, con nota con nota prot. n. 150321/SS 06 03 del 29 dicembre 2008 (prot. Divisione Ambiente 362 del 15/01/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante a procedura di VAS ed ha manifestato le seguenti osservazioni:

[...] considerata la destinazione d’uso proposta in variante ed il contesto territoriale di riferimento caratterizzato dalla presenza di importanti infrastrutture di collegamento stradale, si ritiene opportuno indicare che le soluzioni progettuali attuative degli immobili da destinare ad attività ricreative devono permettere il rispetto dei requisiti acustici passivi ex D.P.C.M. 5/12/1997, nonché il rispetto dei livelli sonori interni dell’edificio previsti dal D.P.R. 142/04 per gli edifici residenziali, entrambi da verificare con collaudo in opera.

Fatto notare che nel testo delle osservazioni manifestate dall'ARPA Piemonte si fa riferimento ad “*attività ricreative*”, che però non sono individuate nell'ambito della variante che, diversamente, individua le “*attività ricettive*” quale ulteriore destinazione d'uso consentibile nella Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. “Ambito 16.29 Portone”, si ritiene che tale diversa dizione sia imputabile ad un mero errore materiale, vista anche l'assonanza dei due termini.

In conclusione, valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con le prescrizioni proposte dall'A.R.P.A..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n.180 al P.R.G. –Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. “Ambito 16.29 Portone”– dal processo di Valutazione Ambientale Strategica per i motivi espressi in narrativa, alle seguenti condizioni;
 - le soluzioni progettuali attuative degli immobili da destinare ad attività ricettive devono permettere il rispetto:
 - a) dei requisiti acustici passivi ex D.P.C.M. 5/12/1997;
 - b) dei livelli sonori interni dell'edificio previsti dal D.P.R. 142/04 per gli edifici residenziali;
 - tanto i requisiti acustici passivi, quanto i livelli sonori interni dell'edificio previsti per gli edifici residenziali dovranno essere oggetto di verifica con collaudo in opera;
2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo

- Pretorio e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti
F.to Federico Saporiti